

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 09.10.2014

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONE.....	3
ART. 3 - REQUISITI FONDAMENTALI	4
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	4
ART. 5 - AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ	5
ART. 6 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ.....	6
ART. 7 - TRASFERIMENTO DI SEDE	6
ART. 8 - MODIFICHE DEI LOCALI.....	6
ART. 9 - MODIFICHE ALLE ATTREZZATURE	6
ART. 10 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 11 - ALTRE VARIAZIONI	7
ART. 12 - ATTIVITÀ DIDATTICHE	7
ART. 13 - DISCIPLINA DELL'AFFITTO DI POLTRONA	7
ART. 14 - DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	9
ART. 15 - ASPETTI IGIENICO-SANITARI	9
ART. 16 - REQUISITI DEI LOCALI	9
ART. 17 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	12
ART. 18 - ORARI E TARIFFE	15
ART. 19 - CONTROLLI.....	16
ART. 20 - PROVVEDIMENTI CONFORMATIVI ED INTERDITTIVI	16
ART. 21 - SANZIONI.....	16
ART. 22 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA	17
ART. 23 - CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PARRUCCHIERE UOMO-DONNA.....	17
ART. 24 - APPLICABILITÀ.....	17
ART. 25 - NORME TRANSITORIE	17
ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI	17
ART. 27 - ABROGAZIONE NORME E ENTRATA IN VIGORE.....	18
ALLEGATO A	19

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di acconciatore, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria artigiana o non artigiana esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le forme fissate:
 - dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;
 - dalla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;
 - dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina le attività di acconciatore secondo quanto stabilito:
 - dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 *"Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato"*;
 - dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, *"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese"*;
 - dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *"Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;
 - dalla legge regionale 1 giugno 2010, n. 16 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010"*;
 - dalla legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011"*.
3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza e dell'ambiente, urbanistiche ed edilizie vigenti.
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.
5. Sono disciplinate dal presente Regolamento le attività di acconciatore svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.
6. Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore, condotta da soggetto regolarmente iscritto presso la Camera di commercio ed in possesso di partita IVA, è inserita una nuova modalità contrattuale di esercizio dell'attività all'interno dello stesso locale denominata "affitto di poltrona".
7. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.
8. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni applicative sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e l'acconciatura di parrucche e simili;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative.

Art. 2 - Definizione

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
2. L'attività di barbiere comprende le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

Art. 3 - Requisiti fondamentali

1. L'attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, artigiana o non artigiana, e deve risultare iscritta all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento richiede:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
 - 1) del titolare nell'impresa individuale;
 - 2) di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - 3) dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - 4) di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche.
 - b) il possesso da parte di chi svolge l'attività delle necessarie abilitazioni professionali di cui alla legge 174/2005 da parte:
 - 1) in caso di impresa individuale: del titolare;
 - 2) in caso di impresa artigiana in forma di società, anche cooperativa avente i requisiti di cui alla legge regionale 34/2001 oppure alla legge 8 agosto 1985, n. 443 "*Legge-quadro per l'artigianato*": dei soci, di un familiare coadiuvante, di un associato in partecipazione e dei dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore;
 - 3) in caso di impresa diverse da quelle artigiane anche in forma societaria non avente i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 oppure alla legge nazionale 8 agosto 1985, n. 443: del direttore tecnico qualora il soggetto sia esterno rispetto alla società o in alternativa del legale rappresentante, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un associato in partecipazione o di un dipendente dell'impresa.
 - c) locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
3. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali durante tutto l'orario di apertura dell'attività. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.
4. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività deve essere designato il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta che, nel caso di impresa artigiana, può essere il legale rappresentante, un socio partecipante al lavoro, un associato in partecipazione, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa e, nel caso di impresa non artigiana, un direttore tecnico.
5. Nel caso di associazione in partecipazione il rapporto tra il titolare dell'impresa e il direttore tecnico deve essere provato con la redazione per iscritto del relativo contratto di associazione in partecipazione, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato.
6. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (in breve REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nelle strutture turistico ricettive;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi;
 - c) mediante affitto di poltrona.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate durante le quali dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3:
 - a) presso il domicilio del cliente, ad eccezione esclusivamente in caso di malattia non di tipo infettiva in fase contagiosa, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. La non contagiosità della malattia è assicurata dal medico di famiglia. E' fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di avere copia dell'autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;

- b) in forma ambulante;
 - c) su posteggio in aree pubbliche o private.
3. E' consentito l'esercizio presso:
- a) palestre, alberghi, villaggi turistici, ospedali, comunità, case di cura, affittacamere, case per ferie, e altre strutture similari, a condizione che:
 - vengano allestiti appositi locali aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento;
 - i locali non abbiano accesso diretto dalla pubblica strada;
 - l'attività sia riservata ai soli frequentatori delle strutture suindicate;
 - siano esclusi i servizi agli ammalati di malattie infettive in fase contagiosa assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.
 E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.
 - b) estetista, a condizione che:
 - sia allestita un'apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza con almeno un box/cabina di dimensioni adeguate al tipo di trattamento estetico e comunque di superficie non inferiore a 6 metri quadrati per il primo posto di lavoro e di almeno 4 metri quadrati per quelli successivi. La struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento;
 - c) altre attività economiche, a condizione che:
 - i locali rispettino i requisiti del presente Regolamento;
 - l'attività di acconciatore sia svolta in forma secondaria e in una superficie inferiore alla metà del locale.
4. Nel caso di prestazioni fuori dai locali di lavoro, gli strumenti di lavoro devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste dall'articolo 17 del presente Regolamento.
5. I trattamenti e i servizi delle attività di acconciatore possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 "*Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici*" e s.m.i.
6. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta all'interno di circoli privati e quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.
7. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i.
8. E' consentita, all'interno di attività di acconciatore, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al decreto legislativo 114/1998 con le modalità ivi previste. All'interno degli esercizi di acconciatore non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare, ad eccezione della vendita per mezzo di apparecchi automatici con le modalità di cui al decreto legislativo 114/1998.
9. Nei locali adibiti ad attività di acconciatore sono consentite le seguenti, ulteriori, attività:
- a) estetista a condizione che venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza. La struttura dovrà rispettare i requisiti previsti nel "*Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista*";
 - b) tatuaggio e piercing a condizione che vengano esercitate da personale qualificato ed adeguatamente formato, in locali distinti da quelli adibiti alle attività di acconciatore.
10. L'attività di acconciatore in occasione di manifestazioni, fiere e convegni può essere svolta a titolo dimostrativo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e da personale qualificato previa segnalazione da presentare preventivamente allo Sportello unico competente per territorio.

Art. 5 - Avvio di nuove attività

1. L'apertura di nuovi esercizi è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (in breve SCIA), ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge regionale 12/2011 e dell'articolo 22 della legge regionale 19/2007, come meglio definite nell'apposita sezione del sito www.sportellounico.vda.it
La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara con tutte le firme da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, da altri amministratori o da soci di cui all'articolo 83 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed eventualmente dal direttore tecnico e presentata allo Sportello unico competente per territorio con:

- a) l'indicazione di tutti i dati richiesti e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - b) la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
 - c) le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi selezionando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti - debitamente sottoscritte;
 - d) gli allegati previsti dal modello in relazione all'operazione che interessa.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, allo Sportello unico competente per territorio.
 3. L'inizio dell'attività deve avvenire entro dodici mesi dalla ricevuta di presentazione della SCIA.
 4. E' consigliabile sottoporre preventivamente all'esame e quindi alla firma dell'autorità sanitaria competente il progetto dei lavori di predisposizione dei locali che si intendono realizzare.

Art. 6 - Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di SCIA, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, così come previsto dall'articolo 3, punti 1 e 2, del presente Regolamento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la SCIA è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il subentrante non in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può sospendere l'attività fino all'ottenimento della qualificazione professionale e presentare la SCIA oppure può preporre all'esercizio dell'attività stessa un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 7 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA da presentare prima dell'evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 8 - Modifiche dei locali

1. L'ampliamento o riduzione dei locali è soggetto a SCIA da presentare prima dell'evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 9 - Modifiche alle attrezzature

1. Le modificazioni delle attrezzature dotate di schede tecniche sono soggette a SCIA da presentare prima dell'evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia, dovrà comunque essere trasmessa la relativa scheda tecnica.

Art. 10 - Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per un massimo di dodici mesi e tale termine può essere prorogato:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'unità locale socio-sanitaria.

Qualora l'attività sia svolta da impresa individuale, il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia;
- b) gravidanza e puerperio;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

2. Lo Sportello unico competente per territorio avvia le procedure per la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui l'attività non sia stata riattivata entro dodici mesi dalla data di sospensione o entro i termini di eventuali proroghe.
3. La cessazione dell'attività è soggetta a segnalazione da presentare entro trenta giorni allo Sportello unico competente per territorio, deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 11 - Altre variazioni

1. La variazione di apertura da stagionale a permanente e da permanente a stagionale, la variazione del legale rappresentante, la variazione degli amministratori e soci della società e la variazione del direttore tecnico sono soggette a SCIA da presentare prima dell'evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 12 - Attività didattiche

1. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a SCIA previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.
3. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Art. 13 - Disciplina dell'affitto di poltrona

1. I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale denominato "affitto di poltrona" sono:
 - a) il titolare dell'esercizio di acconciatore in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto locatore;
 - b) il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto affittuario/conducente.
2. L'affitto di poltrona è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il locatore ha idoneo titolo per esercitare l'attività relativamente ai locali sede dell'attività.
3. I soggetti coinvolti di cui al primo comma dovranno stipulare un contratto in forma scritta, in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere nel dettaglio:
 - a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
 - c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona concessa in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - e) il rapporto economico tra le parti;
 - f) il locatore deve garantire all'affittuario/conducente:
 - la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;

- la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario/conduuttore, nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore;
 - g) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
4. Per evitare un uso improprio del rapporto in parola, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affitto di poltrona:
 - una poltrona per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - tre poltrone per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.
 5. L'affittuario/conduuttore deve essere in possesso dei requisiti professionali ed esercitare direttamente e personalmente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori, a qualunque titolo.
 6. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario/conduuttore – svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento tra gli stessi.
 7. E' vietato affittare la poltrona:
 - a) a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, comprensivi anche del possesso di partita IVA ed iscrizione alla Camera di commercio;
 - b) a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
 - c) per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.
 8. L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'affitto di poltrona è soggetto a presentazione di una apposita SCIA da parte dell'affittuario/conduuttore, da presentare prima dell'evento.
 9. Nella SCIA l'affittuario/conduuttore segnala l'inizio dell'esercizio dell'attività di acconciatore in forma di affitto di poltrona presso l'esercizio di cui è titolare il locatore, dichiarando e certificando il possesso del requisito professionale e morale richiesto per l'esercizio dell'attività dalle vigenti normative di settore, nonché le condizioni, i limiti, le modalità, di esercizio dell'attività secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.
 10. Alla SCIA deve in ogni caso essere allegata:
 - a) copia del contratto di affitto di poltrona stipulato tra le parti, nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti;
 - b) planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività – in scala 1:100 – con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte dei locali interessati dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori (locatore e affittuario/conduuttore);
 - c) dichiarazione di aver preso visione del presente Regolamento;
 - d) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà del locatore, già in dotazione dello stesso ed in possesso dei prescritti requisiti tecnici e igienico-sanitari, concesse in uso all'affittuario/conduuttore indicate nel contratto di cui alla lettera a);
 - e) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'affittuario/conduuttore eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnici e igienico-sanitari, nonché delle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste;
 - f) consenso espresso del proprietario dell'immobile in merito all'esercizio dell'attività in forma di affitto di poltrona.
 11. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all'articolo 5 del presente Regolamento, a cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
 12. Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (locatore-affittuario/conduuttore) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona", il locatore si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.
 13. È fatto obbligo per l'affittuario/conduuttore di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore, con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il locatore, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere

presente, durante il periodo di esercizio dell'affittuario/conduuttore, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il locatore fosse una ditta individuale senza dipendenti, in assenza del titolare dell'esercizio, l'attività dell'affittuario/conduuttore è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

14. È fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.
15. Nel ribadire la responsabilità esclusiva del locatore sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico-sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.
16. Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore devono essere esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di commercio ed in possesso di partita IVA, sia il locatore che l'affittuario/conduuttore dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie rispettive prestazioni.

Art. 14 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) per morte del titolare;
 - b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
 - c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - d) per abuso della professione.

Art. 15 - Aspetti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.
3. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti, il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.
4. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

Art. 16 - Requisiti dei locali

1. Le attività di acconciatore devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali, gli impianti e le attività devono, altresì, rispettare le norme urbanistico-edilizie, con particolare riferimento al possesso del certificato di agibilità, di destinazione d'uso idonee allo svolgimento dell'attività di estetica, le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, antinfortunistiche e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico e ambientale.
3. I locali in cui si esercitano le attività si compongono dei seguenti spazi destinati a:
 - a) zone operative;
 - b) servizio igienico;
 - c) spogliatoio;
 - d) disimpegni e ripostigli;
 - e) spazi di attesa della clientela.
4. I locali adibiti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) **ALTEZZA:** quelle previste dal vigente PRG e dal Regolamento edilizio; in assenza di compiuta disciplina si applicano le seguenti caratteristiche minime:
 - 1) un'altezza media non inferiore a 2,20 metri;
 - 2) nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a 1,80 metri;
 - 3) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,20 metri.

- b) **SUPERFICIE:** la superficie minima da destinare all'esercizio non deve essere inferiore a 14 metri quadrati. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per addetti, ripostigli).
- c) **ZONE OPERATIVE:** devono esistere lavandini fissi dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
- d) **SERVIZI IGIENICI:** devono essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno, attrezzato con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, acqua corrente calda e fredda proveniente dall'acquedotto comunale, sapone liquido "a dispensa" o altro sistema idoneo, distributore di asciugamani monouso; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti. I servizi igienici non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di un apposito antibagno; l'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.
- Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo o quando lo spazio risulta sufficiente.
- I servizi igienici e l'antibagno devono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre o con impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del Regolamento edilizio.
- I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.
- Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
- I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
- Qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati almeno un servizio igienico deve essere opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti diversamente abili.
- e) **SPOGLIATOIO:** deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.
- Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio.
- Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo. Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale wc e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
- Gli addetti dovranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito esclusivamente a spogliatoio o all'interno dell'antibagno, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti. Qualora sia presente un dipendente, occorre predisporre uno spogliatoio dedicato al lavoratore e uno spogliatoio dedicato al cliente.
- L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico.
- Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2,00 metri di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a 2,00 metri, con una luce minima di 20 centimetri rispetto al soffitto.
- I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
- f) **DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO:** deve essere predisposto un vano o una cabina o altro spazio da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria. Il lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali può essere collocato nel ripostiglio o, in alternativa, in altro spazio interno ad esclusione di cabine o spazi di attesa per la clientela, o in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio.

Nel ripostiglio dovranno essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

Deve disporre di una superficie adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

Deve disporre d'illuminazione adeguata, anche artificiale.

Le pareti del locale devono avere superficie facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

- g) **SPAZI DI ATTESA DELLA CLIENTELA:** deve essere collocato in prossimità dell'ingresso, attrezzato con posti a sedere, raggiungibile percorrendo spazi di disimpegno atti ad evitare interferenze con la zona di lavoro e funzionalmente separato; qualora ciò non fosse possibile, il medesimo può essere inserito in un locale di lavoro.

L'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento.

- h) **MANICURE/PEDICURE:** la sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

L'attività di pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di 2,00 metri e aperte nella parte superiore con una luce minima di 30 centimetri, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, provenienti dall'ambiente in cui è stata montata la cabina. L'ambiente deve garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina. La cabina deve disporre di una superficie minima di 3 metri quadrati, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi:

- lavabo con acqua corrente calda e fredda, corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete, e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso;
- contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

- i) **PAVIMENTO, SUPERFICI DI TUTTI GLI ARREDI, CONTENITORI E SEDUTE UTILIZZATI:** devono avere superfici impermeabile, unite e compatte, antisdruciolevole, facilmente lavabili e disinfettabili;
- j) **ILLUMINAZIONE DEI LOCALI:** i locali di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturali prescritti dal Regolamento edilizio in materia di illuminazione dei luoghi di lavoro.
- k) **BARRIERE ARCHITETTONICHE:** qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati rispettare la relativa normativa.

5. Gli impianti tecnici devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:** i locali sono forniti di approvvigionamento idrico - regolarmente autorizzato - mediante acquedotto comunale o diversa fonte di approvvigionamento che garantisca la potabilità dell'acqua; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegato il certificato di potabilità con data non anteriore ai 12 mesi.
- b) **RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO E LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI:** il locale deve essere fornito di idoneo impianto - regolarmente autorizzato - che può avvenire mediante fognatura comunale, pozzo a tenuta o altra modalità conforme, da specificare a cura dell'imprenditore.
- c) **AERAZIONE DEI LOCALI:** ha le seguenti caratteristiche minime:
- 1) Locali nuovi: l'aerazione deve essere naturale e diretta: devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione prescritti dal Regolamento edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro;

- 2) Locali preesistenti: è consentita l'integrazione dell'aerazione naturale con l'installazione di impianti d'aerazione forzata, a condizione che sia:
 - conforme a quanto prescritto dal PRG e dal Regolamento edilizio;
 - dotato, laddove necessario, di certificato di collaudo;
 - rispettoso della normativa sull'impatto acustico, delle altre normative in materia di tutela ambientale e risparmio energetico e delle altre normative tecniche di settore;
 - conformemente al disposto del vigente Regolamento edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.
- d) **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**: l'esercizio deve essere dotato di recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali garantendone la raccolta differenziata, anche di eventuali rifiuti speciali.
6. Le postazioni da lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) **LAVAGGIO DEI CAPELLI**: l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.
Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.
 - b) **TINTE E PERMANENTI**: i procedimenti di lavorazione di tinture e permanenti, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in una zona di lavoro dotata di cappa di aspirazione da banco preferibilmente convogliata all'esterno, in modo da non arrecare molestia o disturbo, o in alternativa di cappa di aspirazione certificata dotata di appositi filtri.
 - c) **SOLVENTI VOLATILI ED INFIAMMABILI**: tali prodotti dovranno essere depositati in luoghi sicuri seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria e muniti eventualmente anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.
 - d) **POLTRONE-LAVORO**: per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.
7. Nel locale dovranno essere esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di sanità pubblica. I cartelli saranno stampati in carattere ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di sanità pubblica.
8. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge.
9. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente Regolamento) e di estetista (come previsti nel "*Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista*"), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l'esercizio congiunto delle specifiche attività restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
10. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento edilizio e della normativa generale sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Requisiti igienico-sanitari e modalità di utilizzo delle attrezzature

1. LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

- a) **PAVIMENTI**: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
- b) **PARETI**: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile

devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.

c) **ARREDI:** rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.

d) **DECONTAMINAZIONE SUPERFICI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA:** in presenza di gocce di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l'operatore deve:

- indossare i guanti spessi (da pulizia);
- rimuovere lo sporco con teli monouso;
- pulire con acqua e sapone;
- sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizione 1:10.

In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo avere indossato i guanti spessi (da pulizia):

- coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10;
- aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l'ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).

e) **IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA (RICAMBIO ARIA DEGLI AMBIENTI) O DI SEMPLICE TRATTAMENTO TERMICO DELL'ARIA A COMPLETO RICIRCOLO:** deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

f) **IMPIANTO PER LA RACCOLTA E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE (NERE E SAPONOSE):** deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

2. APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI

a) **APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E ATTREZZATURE IN GENERE:** devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con la cute dell'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione; qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo e al loro uso.

b) **CARRELLI E POLTRONE:** in materiale lavabile devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti.

c) **RASOI:** devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Le confezioni con le lame monouso devono essere aperte davanti al cliente che sarà invitato a verificare l'integrità delle stesse. Il manipolo del rasoio dopo ogni uso deve essere lavato con acqua calda e detergente sciacquato in acqua corrente molto calda, ed asciugato con salviette monouso.

d) **TOSATRICI ELETTRICHE:** devono avere testine in materiale sterilizzabile e cambiate ad ogni singolo cliente.

Le tosatrici elettriche che non possono essere immerse in acqua, dopo aver rimosso i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito, si puliscono con un telo inumidito con acqua e detergente (od alcool) e devono essere opportunamente sterilizzate prima di essere utilizzate per il cliente successivo.

e) **FORBICI PER IL TAGLIO DEI CAPELLI, FORBICI DA SFOLTIMENTO, PETTINI, SPAZZOLE, PENNELLI, BIGODINI, TOSATRICI, FORCINE ECC.:** dopo ogni prestazione:

- rimuovere i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito;
- lavare in acqua calda e detergente;
- sciacquare in acqua corrente molto calda;
- asciugare con una salvietta monouso o un telo pulito.

Prima dell'uso sterilizzare le punte delle forbici per almeno 15 secondi nello sterilizzatore a palline di quarzo. Tale operazione deve essere effettuata davanti al cliente.

f) **STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI NELLE PRESTAZIONI DI MANICURE E PEDICURE ESTETICO:** viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere lavabili e sterilizzati come indicato in seguito al punto 3.

- g) **BIANCHERIA:** è consigliabile l'utilizzo di biancheria monouso. Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
- h) **APPLICAZIONE DI TALCO E DI ALTRI PRODOTTI COSMETICI IN POLVERE:** deve essere eseguita con appositi pulverizzatori o con piumini monouso.
- i) **PRELIEVO DI CREME DAI CONTENITORI:** deve essere eseguito da contenitori a bocca larga con apposite spatole monouso o lavabili. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
- j) **MATITE EMOSTATICHE:** devono essere monouso.
- k) **STRUMENTARIO IMPIEGATO SULL'UTENTE:** deve essere conservato in uno spazio pulito, asciutto e al riparo dalla polvere.
- l) **STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIANTI, DEL TIPO MONOUSO:** devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.
- m) **PETTINI O ALTRA ATTREZZATURA:** se usati su clienti infestati da pidocchi, devono essere immersi in acqua che abbia temperatura superiore a 60°C, per almeno 30 secondi e accuratamente puliti.
3. **PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE**
- a) **STERILIZZAZIONE:** con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro-organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
- Per le esigenze igienico-sanitarie inerenti all'attività di acconciatore, la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:
- autoclave: produce calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapore d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l'apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.
 - sterilizzatore a palline di quarzo.
- Gli apparecchi di cui sopra possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro.
- Procedure da seguire per la sterilizzazione:**
- 1) **prima fase:** lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
 - 2) **seconda fase:** immersione degli strumenti in disinfettante idoneo, sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli stessi con salviette monouso.
 - 3) **terza fase:** sterilizzazione degli strumenti nelle attrezzature sopra indicate.
- b) **DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO:** gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati dopo aver eseguito le procedure sopra indicate e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
- Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate della data di sterilizzazione e degli indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene. Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione. Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio e la data di sterilizzazione.

Si raccomanda di utilizzare gli strumenti entro i termini fissati e secondo le indicazioni del costruttore.

- c) **DOCUMENTAZIONE:** nell'esercizio deve essere tenuto un documento che indichi la frequenza programmata della manutenzione ordinaria delle apparecchiature e delle attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni, secondo le indicazioni fornite dal costruttore o dalla normativa vigente, e comunque con cadenza almeno biennale.

4. **IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI**

- a) **ABBIGLIAMENTO:** durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.

b) **IGIENE DELLE MANI DEGLI OPERATORI:**

- 1) le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale;
- 2) durante il lavoro non devono essere portati anelli, né bracciali e orologi;
- 3) eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette con cerotti;
- 4) il lavaggio delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni;
- 5) le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido o in alternativa con soluzioni disinfettanti appositamente studiate, almeno nelle seguenti occasioni:
 - prima del contatto con ogni cliente;
 - prima e dopo avere usato il servizio igienico, avere fumato, mangiato, bevuto, o dopo essersi toccato naso, bocca o aver usato un fazzoletto;
 - dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico del cliente o proprio.
- 6) le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e deterzione degli strumenti di lavoro non monouso.
- 7) si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
- 8) si raccomanda l'uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.

5. **REQUISITI IGIENICI DELLA STRUMENTAZIONE**

Sul titolare dell'autorizzazione ricade l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso così come non vi deve essere presenza di fiamme libere durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l'impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.

In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

Tutti i prodotti cosmetici per l'uso professionale devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente.

I prodotti cosmetici venduti al cliente, per la continuità del trattamento, devono essere in confezione integra regolarmente etichettata.

Art. 18 - Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono nella libera determinazione degli operatori. È fatto obbligo di renderli noti al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
2. Dopo l'orario di chiusura, è concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso. L'inosservanza delle norme, come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.
3. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile all'attenzione della clientela e deve esporre una copia della SCIA nel locale dell'attività.
4. Qualora tali attività vengano svolte, in forma continuativa, in ospedali, caserme, case di cura o ricoveri per anziani, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 19 - Controlli

1. La vigilanza e il controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività compete al Comune; sono di competenza dell'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta la vigilanza e il controllo in materia di igiene e sanità e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Gli agenti di polizia locale, della forza pubblica e degli altri corpi ed istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.

Art. 20 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi

1. Nei casi in cui l'attività di cui al presente Regolamento sia esercitata senza i previsti titoli abilitativi lo Sportello unico competente dispone la cessazione dell'attività.
2. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL o da altri organi preposti carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell'attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica all'interessato e allo Sportello unico competente l'esito del sopralluogo, assegnando un termine congruo per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso dello Sportello unico competente, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario. Decorso il termine assegnato, l'inottemperanza, accertata dall'Azienda USL, è causa di decadenza del titolo abilitativo.
3. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l'utente, la stessa Azienda USL chiede allo Sportello unico competente la sospensione dell'attività intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite ed alle normative di riferimento, in un termine non superiore a 180 giorni.
4. Qualora lo Sportello unico competente per territorio, nell'esercizio delle funzioni di controllo, accerti l'assenza o il venir meno dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con il presente Regolamento e dalle normative di rango superiore per lo svolgimento delle attività, diversi da quelli di cui ai commi precedenti del presente articolo, dispone la sospensione immediata dell'attività fino a un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle normative vigenti, in un termine non superiore a 90 giorni.
5. Decorso tale termine l'inottemperanza è causa di decadenza del titolo abilitativo e lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – *Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales*.
6. Con riferimento alle carenze non sanabili, lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – *Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales*.
7. Nessun indennizzo è dovuto nel caso di sospensione dell'autorizzazione.
8. La cessazione dell'attività è altresì disposta:
 - a) quando l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine indicato dalla notifica della sospensione;
 - b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della legge 174/2005 e del presente Regolamento.

Art. 21 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla legge regionale 14/2012 e dalla legge 174/2005, sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nell'Allegato A.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono seguite le procedure previste dalla legge 689/1981 e s.m.i.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5 della legge medesima.

4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'Allegato A, lo Sportello unico competente per territorio deve disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta giorni.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza e ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, lo Sportello unico competente per territorio dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.

Art. 22 - Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 21, nei casi di urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, trova applicazione l'articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i.

Art. 23 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere uomo-donna

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 174/2005, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'articolo 2 della legge 161/1963 e s.m.i., si intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

Art. 24 - Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le nuove attività.
2. Le attività in essere alla data di entrata del presente Regolamento possono continuare la loro attività con l'obbligo di adeguamento alle norme di cui all'articolo 17.
3. Tutti gli interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti attività di acconciatore in essere, devono essere realizzati - limitatamente alla tipologia dell'intervento stesso - in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 25 - Norme transitorie

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento o aventi causa alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare la loro attività.
2. Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere è consentita la prosecuzione dell'attività.
3. Chi svolge l'attività di barbiere alla data di entrata in vigore della legge 174/2005 e intende trasferire di sede la propria attività dovrà rispettare quanto previsto dall'articolo 5 e i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente Regolamento. E' consentito il subingresso nell'attività di barbiere a chi è in possesso della qualifica professionale di barbiere.
4. A coloro che hanno esercitato l'attività di barbiere o che hanno ottenuto il riconoscimento alla qualificazione professionale per l'esercizio di tale attività da parte della Commissione regionale artigianato è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a nuove attività in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, per i quali non sia già conclusa l'istruttoria.
6. Le eventuali stufe a secco utilizzate dagli esercizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere sostituite entro 5 anni con un apparecchio di cui all'articolo 17, punto 3, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 26 - Disposizioni in materia di accesso e trattamento dati sensibili

1. La legittimazione all'accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

3. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Art. 27 - Abrogazione norme e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2015 e, a partire da tale data, sono abrogate le precedenti disposizioni comunali con esso contrastanti.

ALLEGATO A

Genere della violazione	Min	Max
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	€ 80,00	€ 500,00
Svolgimento dell'attività in locali non adibiti a uso esclusivo da quelli in cui sono esercitate altre attività	€ 80,00	€ 500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	€ 80,00	€ 500,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Modifica ai locali senza presentazione della SCIA	€ 80,00	€ 500,00
Mancata ottemperanza all'ordine a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della SCIA	€ 80,00	€ 500,00
Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	€ 70,00	€ 500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	€ 80,00	€ 500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	€ 80,00	€ 500,00